

Art. 10

(Osservatorio permanente sulle famiglie)

1. E' istituito presso la Giunta regionale l'Osservatorio permanente sulle famiglie, di seguito denominato Osservatorio.
2. I membri dell'Osservatorio sono nominati, ai sensi dell'articolo 41, comma 8 dello Statuto, dal Presidente della Regione, che individua, altresì, il presidente, scegliendolo tra i membri dell'Osservatorio stesso. (2)
3. L'Osservatorio, in particolare:
 - a) studia e analizza le situazioni di disagio, di devianza, di violenza, di monoparentalità, nonché del rapporto
 - b) tra responsabilità familiari, impegni lavorativi e accesso ai servizi socio – educativi - assistenziali;
 - c) valuta l'efficacia degli interventi in favore delle famiglie realizzati dalla Regione, dagli enti locali, da altri enti, pubblici e privati, da gruppi e associazioni;
 - d) presenta agli organi regionali proposte sulla politica a sostegno della famiglia;
 - e) esprime pareri in ordine ai provvedimenti concernenti gli strumenti regionali di programmazione sociale e
 - f) sanitaria che abbiano interesse per la famiglia.
4. L'Osservatorio, per lo svolgimento dei propri compiti, si avvale delle strutture regionali di ricerca ed analisi. Può, previa apposita convenzione, avvalersi anche di enti specializzati ed istituti universitari.
5. La Giunta regionale individua la struttura competente ad assicurare all'Osservatorio i locali, le attrezzature ed il personale necessari al suo funzionamento.
6. Ai componenti dell'Osservatorio compete il trattamento economico di cui all'articolo 16, commi 4 e 5 della legge regionale 25 luglio 1996, n. 27